



Roma, 14 Novembre 2013

Protocollo: 2776/CT/MC/cs

- Ai Presidenti dei Comitati della L.N.D.
- Al Presidente della Divisione Calcio a Cinque
- Al Dipartimento Interregionale
- Al Dipartimento Calcio Femminile

Loro Sedi

CIRCOLARE N° 26
2013-2014

Oggetto: Misura dell'acconto IRES ed IRAP per il 2013

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n° 15 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., del 13 Novembre 2013, di pari oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

13 novembre 2013

prot. n. 11.547

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n.15 - 2013

Oggetto: Misura dell'acconto IRES ed IRAP per il 2013 –

Il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il versamento del 2° acconto delle imposte IRES ed IRAP per il 2013 determinato sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Il comma 20 del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito nella legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha stabilito che la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES ed IRAP) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è aumentata dal 100 al 101 per cento.

Il secondo periodo dello stesso comma 20 prevede che *"la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto"*.

Pertanto, i soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto IRES ed IRAP, calcolata nella misura del 40% del 100% delle imposte dovute sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, dovranno procedere al ricalcolo dell'acconto complessivo, nella misura del 101% delle imposte dovute per il 2012 e versare la differenza tra l'importo ricalcolato al 101% e l'importo versato in sede di 1° acconto.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che nella determinazione dell'imposta gravante sul reddito dell'esercizio precedente, sulla quale ricalcolare l'acconto, occorre tenere conto della minore deducibilità dei costi delle auto aziendali in vigore dal 2013.

Anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – come numerose società ed associazioni sportive che chiudono il bilancio al 30 giugno – l'acconto dovuto per l'esercizio 2013/2014 (in corso al 31 dicembre 2013) ammonta complessivamente al 101% dell'imposta dovuta per l'esercizio 2012/2013.

Tuttavia, la prima rata di acconto, da versare entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del bilancio e, quindi, nel caso di specie, entro il prossimo 16 dicembre, si ritiene che vada versata calcolando il 40% del 100%, e non del

101%, dell'imposta dovuta per l'esercizio 2012/2013. Ciò in quanto il predetto secondo periodo del comma 20 citato dispone testualmente che la disposizione *produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto.*

Pertanto, in assenza di interpretazioni difformi, è da ritenere che l'aumento dell'acconto al 101% anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, possa effettuarsi in sede di seconda rata (da versare entro l'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio e, nel caso di specie entro il 31 maggio 2014), in misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto (101%) e l'importo della prima rata di acconto.

Tutto quanto sopra, tenendo, però, in considerazione la possibilità di ridurre l'acconto in previsione di una eventuale minore imposta dovuta per l'esercizio in corso rispetto a quella dovuta per l'esercizio precedente.



Roma, 15 novembre 2013
Protocollo: 2798/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°27

Oggetto: Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo – Decreto del Ministero dell'Economia 6 novembre 2013 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma, 14 novembre 2013

prot. n. 11.551

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 16 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto " Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo – Decreto del Ministero dell'Economia 6 novembre 2013 ", con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

14 novembre 2013

prot. n. 11.551

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n.16 - 2013

Oggetto: Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo – Decreto del Ministero dell'Economia 6 novembre 2013 –

E' stato pubblicato nella G.U. n. 262 dell'8 novembre u.s. il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che ha disposto le modalità ed i requisiti per richiedere ed ottenere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili delle somme iscritte a ruolo, così come previsto dall'art. 19 del DPR 29 settembre 1972, n. 602, modificato dall'art. 52, commi 1, 2, e 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98.

Pertanto, è già possibile procedere a richiedere formalmente all'agente della riscossione (Equitalia) la maggior rateazione prevista dalla medesima legge n. 98, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti per ottenere il beneficio.

La richiesta si articola su un piano di rateazione proposto dal debitore il quale può, alternativamente, chiedere:

- a)-un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del cennato DPR n. 602;
- b)-un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies dell'art. 19 del medesimo DPR n. 602.

Può, poi, essere richiesta proroga sia del piano di rateazione ordinario sia del piano di rateazione straordinario.

In entrambi i casi, il debitore può chiedere alternativamente:

- a)-un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

b)-un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Il debitore che è già titolare di un piano di rateazione ordinaria (72 rate) può presentare domanda per prolungarlo fino a 120 rate.

La comprovata e grave situazione di difficoltà indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata da produrre all'agente della riscossione.

L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del crediti tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Queste condizioni sussistono quando, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione, rapportata su base mensile.

A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria situazione contabile aggiornata.

Per quanto riguarda i debiti non superiori ad € 50.000, il contribuente può ottenere la rateazione automaticamente senza dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, ma sarà sufficiente una richiesta motivata che attesta la temporanea situazione di difficoltà economica del debitore.

Il debitore decade dal beneficio della maggiore rateazione in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di cui al piano di rateazione, di otto rate anche non consecutive. In tal caso, l'intero importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in unica soluzione senza possibilità di rateazione.

In pendenza di rateazione l'agente della riscossione non può apporre fermi o iscriverne ipoteca e tutte le procedure esecutive in corso sono bloccate.

Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 69 del 2013, tra l'altro, è stato stabilito il divieto di pignoramento di un immobile non di lusso né classificabile come villa

(A8) o castello (A9), semprechè sia l'unico immobile posseduto e sia di residenza anagrafica del debitore (prima casa).

Inoltre, è stato posto un limite al pignoramento dei beni indispensabili all'impresa nella misura di un quinto del loro valore e, comunque, il debitore viene designato come custode dei beni in attesa dell'incanto che non può avere luogo prima di 300 giorni dal pignoramento.